



La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore

BOLOGNESI MAURO, Giudice

CHITI ALFREDO, Giudice

in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- sull'appello n. 220/2024 depositato il 08/04/2024

proposto da

Credit Agricole Italia S.p.a. Quale Inc.te Di Credite Agricole Carispezia Spa - 02113530345

Difeso da

Irene Avanzini - VNZRNI80H59G628N

Rappresentato da Ariberto Fassati - FSSRRT46M04F205W

ed elettivamente domiciliato presso irene.avanzini@pec.it

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria

elettivamente domiciliato presso dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 875/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 18/10/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLA0C0200023 IRAP 2015

- sull'appello n. 221/2024 depositato il 08/04/2024

proposto da

Credit Agricole Italia S.p.a. Quale Inc.tedi Credite Agricole Carispezia Spa - 02113530345

Difeso da

Irene Avanzini - VNZRNI80H59G628N

Rappresentato da Ariberto Fassati - FSSRRT46M04F205W

ed elettivamente domiciliato presso irene.avanzini@pec.it

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria

elettivamente domiciliato presso dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 876/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 18/10/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLA0C0200010 IRAP 2016

- sull'appello n. 418/2025 depositato il 19/05/2025

proposto da

Credit Agricole Italia Spa - 02113530345

Difeso da

Irene Avanzini - VNZRNI80H59G628N

Rappresentato da Cristiano Campi - CMPCST66T16F205X

ed elettivamente domiciliato presso irene.avanzini@pec.it

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria - Via Fiume, 2 16121 Genova GE

elettivamente domiciliato presso dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1050/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 28/11/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLA0CGC00009 IRAP 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza**ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO**

APPELLO r.g.a. 220/2024

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a., incorporante CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.p.a. (*breviter*: Contribuente), impugnava l'avviso di accertamento n. TLA0C0200023 della Direzione Regionale delle Entrate, in materia di I.R.A.P., relativo al periodo d'imposta 2015.

L'accertamento concerneva il regime fiscale delle Commissioni per Istruttoria Veloce (*breviter*: CIV), istituto che permette alle banche il recupero di costi sostenuti per la verifica della posizione dei clienti che sfornino dagli affidamenti. Nel caso il provento rilevante ai fini I.R.A.P. era pari ad € 3.710.503,13, derivante dall'addebito ai propri clienti di importi a titolo di commissioni in conseguenza di sconfinamenti non pre-autorizzati, allocato alla voce 190 del Conto Economico, (secondo le istruzioni impartite dalla circolare n. 46586 del 15.1.2013 di Banca d'Italia). La maggiore imposta accertata era pari ad € 195.404,00, cui si aggiungevano sanzioni ed interessi.

La pretesa erariale era fondata sull'assunto che escludendo le CIV (elemento positivo) dalla formazione della base imponibile I.R.A.P., e invece includendo i relativi costi (amministrativi e di personale) a riduzione della base imponibile I.R.A.P. si determinasse illegittimamente un'alterazione della neutralità fiscale di tali apostazioni di bilancio ai fini I.R.A.P.

Secondo la Contribuente, le CIV - importi pretesi dall'istituto di credito nei confronti del cliente - costituivano non remunerazione ma recupero di costi (amministrativi e di personale) sostenuti per effettuare le verifiche necessarie in caso di sconfinamento dagli affidamenti. La voce 190 non rientrava, a norma dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, nelle voci rilevanti per la determinazione della base imponibile I.R.A.P. delle banche ed il provento in esame non andava quindi assoggettato a detto tributo.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con sentenza n. 875 del 18.10.2022, rigettava il ricorso, argomentando come segue.

Condizione necessaria per l'addebito di una commissione era che la banca sostenesse dei costi per lo svolgimento dell'attività istruttoria urgente al fine di poter accertare le condizioni di merito creditizio del cliente sconfinante dal fido.

La ricorrente aveva contabilizzato il provento derivante dall'addebito delle CIV e, dal momento che le CIV addebitate alla clientela risultano, secondo il dettato normativo, relative alla copertura dei costi mediamente sostenuti, era logico assumere il costo coperto in misura pari a quello del provento rilevato; ex artt. 5, comma 4, e 6, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. 446/1997. Quindi, i proventi derivanti dalle CIV avrebbero dovuto pertanto essere ripresi a tassazione:

- nella misura del 90% per quanto riguarda la quota parte identificata come correlata alle spese amministrative;

- per l'intero ammontare della quota sopra identificata a copertura dei costi del personale, alla luce del mutato quadro normativo che consentiva l'integrale deduzione del costo, a seguito dell'introduzione del comma 4-octies all'art. 11, d.lgs. 446/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Nel caso in esame i CIV addebitate alla clientela e i componenti negativi (costi di struttura e del personale) tra loro correlati non avevano avuto da parte della ricorrente un trattamento tributario omogeneo ai fini I.R.A.P., in quanto i primi, erano stati esclusi dalla base imponibile, mentre i secondi erano stati dedotti, riducendola. Su tale meccanismo, in correzione, era intervenuto l'atto impugnato, in corretta applicazione della disposizione, risultante dalla normativa di riferimento, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto attrarre a tassazione il 90% del provento a copertura dei costi di struttura ed il 100% di quello relativo al costo del personale dipendente anche se inseriti, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, in una voce di bilancio non rilevante ai fini I.R.A.P.

Le componenti positive e negative in questione dovevano entrambe concorrere alla formazione della base imponibile I.R.A.P., o entrambe dovevano esserne escluse. Per converso, non vi erano elementi economici, logici o normativi a fondamento della tesi della ricorrente, secondo cui i ricavi da CIV non concorrono alla formazione della base imponibile I.R.A.P. mentre i componenti negativi corrispondenti (costi amministrativi e del personale direttamente imputabili alle CIV) vi concorrono riducendone l'ammontare.

Proponeva appello la contribuente, per i seguenti motivi:

- 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 4; 6, comma 1 e 11, d.lgs. 446/1997 e del principio di correlazione I.R.A.P.;
- 2) violazione o falsa applicazione art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997, non sussistendo correlazione fra costi e CIV;
- 3) illegittimità sanzioni;
- 4) violazione dell'art. 157, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77, e dell'art. 43, d.p.r. 29.9.1973, n. 600, per mancanza di prova dell'emissione dell'avviso di accertamento entro il 31.12.2020, da notificarsi entro il 28.2.2022, essendo insufficiente all'uopo insufficiente la protocollazione dell'atto.

Si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE chiedendo il rigetto dell'appello.

APPELLO r.g.a. 221/2024

L'appello riguarda analogo accertamento svolto con riferimento al periodo di imposta 2016, con esito identico (sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, n. 876 del 18.10.2022). Il provento rilevante ai fini I.R.A.P. era pari ad € 2.664.092,30 e la maggiore imposta accertata pari ad € 140.364,00.

APPELLO r.g.a. 418/2025

L'appello riguarda analogo accertamento svolto con riferimento al periodo di imposta 2017, con esito identico (sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, n. 1050 del 28.11.2024). Il provento rilevante ai fini I.R.A.P. era pari ad € 1.520.089,49 e la maggiore imposta accertata pari ad € 80.088,00.

Questa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha riunito gli appelli 220/2024, 221/2024 e 418/2025, riferiti, rispettivamente, alle sentenze 875/2022 (I.R.A.P. 2015), 876/2022 (I.R.A.P. 2016) e 1050/2024 (I.R.A.P. 2017), i cui motivi di gravame sono sostanzialmente identici.

Si premette che il motivo 4) – proposto solo negli appelli r.g.a. 220/224 e r.g.a. 221/2024 - è preliminare ad ogni altro, concernendo la invocata decadenza della potestà dell'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento. Esso va quindi deliberato, per valutare se la presente richiesta di rinvio pregiudiziale è necessaria alla definizione (...) del giudizio.

Salvo miglior accertamento da compiersi nella fase decisoria, il motivo 4) non appare fondato, per i motivi che seguono.

Il giudice di primo grado – sia nella sentenza 875/2022 che nella sentenza 876/2022 - ha affermato che *l'avviso notificato riporta in calce alla prima pagina una stringa nella quale è contenuto il numero e la data di protocollo generato dal Sistema di Gestione Documentale della Direzione Regionale della Liguria (protocollo ASP/NSD); la stringa in oggetto contiene la dicitura "AGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE.0026540.03-11-2020-U" da cui si evince il fatto che la data di protocollazione è il 3 novembre 2020, così che si può con certezza affermare che l'atto di accertamento è stato emesso tempestivamente entro il 31/12/2020.*

Va ricordato che l'art. 157, comma 5, d.l. 34/2020, norma concepita in funzione del differimento dei termini dovuti all'emergenza pandemica COVID 19, prevede che *l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.*

Il successivo comma 6 prevede che *Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.*

La mancanza di tale provvedimento attuativo non mina il principio espresso dal comma 5, che deve ritenersi immediatamente operativo.

La data di emissione risulta dalla stringa posta nell'epigrafe dell'avviso di accertamento, AGE.AGEDRLIG.REGISTROUFFICIALE.0026540.03-11-2020-U, generata automaticamente dal sistema informatico al momento della formazione dell'atto. Essa certifica, pertanto, l'emissione tempestiva degli avvisi di accertamento impugnati.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere affrontati i precedenti motivi di ricorso 1) e 2), con riferimento ai quali appare necessario effettuare la presente richiesta di rinvio pregiudiziale

La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) è stata introdotta dall'art. 6-bis, d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214, il quale ha inserito nel d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (t.u.l.b.) l'art. 117-bis. Norma poi modificata dall'art. 1, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, d.l. 24.3.2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 18.5.2012, n. 62.

L'art. 117-bis t.u.l.b., rubricato *Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*, prevede la possibilità, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente, per il caso dello sconfinamento, di una CIV determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Il comma 4 dell'art. 117-bis t.u.l.b. prevede che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) adotti disposizioni attuative di tale norma. Il che è avvenuto con d.m. 30.6.2012, n. 644, ove la CIV sugli sconfinamenti è disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. a), e comma 2).

L'art. 5, comma 1, d.m. 644/2012, prevede, poi, che *Per assicurare trasparenza e comparabilità dei costi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" e il comma 2 prevede che La Banca d'Italia può emanare disposizioni applicative del presente decreto.*

La Banca d'Italia, con nota 15.1.2013, n. 46586, ha previsto che la CIV venga contabilizzata nella voce 190 del Conto Economico (altri proventi e oneri di gestione) e non nelle commissioni attive (voce 40).

I costi considerati dalla contribuente per la determinazione della CIV sono, sostanzialmente, la risultante dei costi ascrivibili all'impiego del personale nella rilevazione dello sconfinamento.

Il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato è deducibile ai fini I. R.A.P., ex art. 11, comma 4-octies, d.lgs. 446/1997, a decorrere dal periodo di imposta in argomento (2015).

Per il principio di correlazione espresso dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997 – richiamato, per le banche, dal successivo art. 6, comma 6, ultimo periodo - *I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 (per la determinazione della base imponibile, cioè del valore della produzione netta) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.*

L'Amministrazione finanziaria ha assunto come provento un valore eguale a quello del costo (non essendo possibile applicare alcun ricarico da parte della banca: art. 117-bis, comma 2, t.u.l.b. ed art. 4, comma 2, lett. b), d.m. 644/2012), determinato dalla sommatoria dei costi del personale, sopra ricordati, e dal 90% delle *spese amministrative* o di struttura (art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997). Le relative incidenze percentuali sono state calcolate dall'Amministrazione finanziaria, rispettivamente, nella misura del 54,10% e del 45,90%.

Il rilievo dell'Amministrazione finanziaria si fonda sulla deduzione dei costi (amministrativi e del personale) dalla base imponibile, e sul mancato inserimento della CIV nella somma algebrica che conduce alla formazione della base imponibile.

Ciò posto, si rileva che i testi normativi sopra indicati non permettono di risolvere univocamente il problema dell'inclusione della CIV nella base imponibile I.R.A.P.

Ciò emerge anche dal contrasto nella giurisprudenza di merito tributaria che si è occupata dell'argomento.

Senza pretesa di completezza, sulla base delle ricerche nella Banche dati a disposizione di questa Corte, si segnalano le seguenti decisioni.

A favore della **INCLUSIONE della CIV nella base imponibile I.R.A.P.** si sono espresse le seguenti sentenze di merito:

- Commissione tributaria provinciale Bologna, n. 439/2019, appellata e confermata da
- o Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna, n. 752/2024
- Commissione tributaria provinciale Firenze, n. 341/2022, appellata e riformata da
- o Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Toscana, n. 760/2025

- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Cagliari, n. 683/2023, non appellata
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, nn. 875-876/2022 e n. 1050/2024, appellate (sono le sentenze oggetto dei presenti appelli riuniti)
- Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 548/2023, in riforma di Commissione tributaria provinciale Genova n. 561/2020, poi oggetto di ricorso per cassazione
- Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 856/2024, in riforma di Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, n. 1232/2022, non impugnata per cassazione
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Oristano, n. 10/2024, appellata

A favore della **ESCLUSIONE** della CIV nella base imponibile I.R.A.P. si sono espresse le seguenti sentenze di merito:

- Commissione tributaria provinciale Genova, n. 575/2019, appellata e confermata da
 - o Commissione tributaria regionale Liguria, n. 656/2022, poi oggetto di definizione agevolata
- Commissione tributaria provinciale Cagliari, n. 404/2021, appellata
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Cagliari, n. 362/2025, appellata
- Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Toscana, n. 760/2025
- Commissione tributaria provinciale Genova, n. 561/2020, appellata e riformata da Corte di Giustizia tributaria Liguria, n. 548/2023, poi oggetto di ricorso per cassazione
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova n. 1232/2022, appellata e riformata da Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 856/2024, poi passata in giudicato
- Commissione tributaria provinciale Genova, n. 122/2022, appellata e poi oggetto di definizione agevolata della controversia
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, n. 453/2023, appellata e confermata da
 - o Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 195/2025, impugnata per cassazione
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, n. 784/2023, appellata e confermata da
 - o Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 195/2025, impugnata per cassazione

Si fa presente che le sentenze tributarie sopra citate sono liberamente visibili sul sito <https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/>.

La tesi favorevole alla INCLUSIONE della CIV nella base imponibile I.R.A.P. si fonda sulle seguenti considerazioni.

A) Si premette che l'art. 6, comma 1, d.lgs. 446/1997, concernente esclusivamente gli intermediari finanziari, contempla le specifiche voci che, sommate fra loro algebricamente, concorrono alla formazione della base imponibile I.R.A.P. Trattasi di previsione più specifica di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, d.lgs. 446/1997 – ove si parla di valori e costi della produzione individuati dall'art. 2425, comma 1, lett. A) e B), c. c. – norma concernente, in genere, società, imprese individuali esercenti arti e professioni etc.

Orbene, l'elenco contenuto nell'art. 6, comma 1, d.lgs. 446/1997, menziona:

- margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale in misura pari al 90% dell'importo iscritto nella relativa voce del conto economico;
- spese amministrative in misura pari al 90% dell'importo iscritto nella relativa voce del conto economico (le quali, nella normativa previgente alla modifica dell'art. 6, comma 1, citato, da parte dell'art. 1, comma 5, l. 24.12.2007, n. 244, erano integralmente deducibili);
- rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti.

La norma non parla di voci paragonabili alla CIV in discorso.

Peraltro, l'art. 6, comma 6, d.lgs. 446/1997, riferendosi ai componenti negativi e positivi risultanti dal conto economico (*principio di derivazione* dell'I.R.A.P.), redatto secondo le indicazioni della Banca di Italia, consente di ritenere che il *valore della produzione netta* – costituente la base imponibile I.R.A.P. secondo il principio generale di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. 446/1997 – sia costituito anche da voci del conto economico diverse da quelle espressamente indicate nell'art. 6, comma 1, d.lgs. 446/1997 (in tal senso Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna, n. 752/2024. Commissione tributaria provinciale Firenze, n. 341/2022, poi confermata da Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Toscana, n. 760/2025; la quale ultima, peraltro, ha comunque escluso l'imponibilità I.R.A.P. della CIV). In altre parole, l'elencazione di cui a tale ultima norma avrebbe un valore esemplificativo e non tassativo od esaustivo.

B) Sarebbe soddisfatto anche il *principio di correlazione* dell'I.R.A.P., espresso dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997, richiamato, per gli intermediari finanziari, dall'art. 6, comma 6, prima citato.

Infatti, sebbene la norma parli di correlazione fra componenti negativi e positivi di un determinato esercizio e componenti negativi e positivi di esercizi precedenti o successivi (criterio di *intertemporalità*), ciò non impedisce che tale correlazione possa essere ravvisata anche all'interno del medesimo esercizio (criterio di *infrannualità*).

La correlazione intertemporale tra componenti positivi e negativi rilevanti ai fini I.R.A.P., non potrebbe infatti escludere i componenti direttamente correlati fra loro e rilevanti nel medesimo periodo d'imposta (in tal senso Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 548/2023 e n. 856/2024).

L'art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997, costituirebbe espressione della volontà del legislatore di estendere la tutela dell'erario anche alla correlazione esistente con l'anno di imposta precedente o successivo, mentre la correlazione interna al medesimo anno, quale regola di contabilità generale, non necessiterebbe di esplicita menzione (Corte di Giustizia tributaria di primo grado Oristano, n. 10/2024).

Sarebbe irragionevole e contrario alla *ratio* dell'I.R.A.P. che il principio di correlazione non potesse operare anche con riferimento ai componenti positivi/negativi, contabilizzati nel medesimo esercizio. L'art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997, non avrebbe inteso scardinare l'operatività naturale del principio di correlazione con riguardo a componenti rilevanti nel medesimo periodo d'imposta, la quale, proprio perché tale, non richiedeva previsione alcuna (in tale senso, Commissione tributaria provinciale Firenze, 341/2022, confermata, sul punto, da Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Toscana, 760/2025).

C) Viene, inoltre, sottolineato che, ove non si assoggettassero i ricavi da CIV all'I.R.A.P., quali componenti positivi pretesi dai clienti che hanno dato origine al superamento dell'affidamento, si determinerebbe uno squilibrio dovuto al fatto che i componenti negativi corrispondenti (costi amministrativi e del personale direttamente imputabili alle CIV), invece, vi concorrono riducendone l'ammontare (Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, nn. 875-876/2022; 1050/2024).

I componenti positivi e negativi (le commissioni di istruttoria veloce ed i relativi costi di struttura) dovrebbero invece essere trattati in modo omogeneo, includendosi entrambi nel calcolo della base imponibile (rispettivamente, gli uni in aumento e gli altri in diminuzione) oppure escludendoli entrambi (Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, nn. 548/2023 e 856/2024. Commissione tributaria provinciale Firenze, n. 341/2022).

La **tesi favorevole alla ESCLUSIONE della CIV dalla base imponibile I.R.A.P.** si fonda sulle seguenti considerazioni.

1) Il principio di tassatività delle voci componenti la base imponibile I.R.A.P. – del quale si è detto poc'anzi - invocato, per escludere l'imponibilità I.R.A.P. della CIV (Commissione tributaria regionale Liguria, n. 656/2022. Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, n. 784/2023).

In particolare, viene ricordato che, in forza dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 446/1997, il quale esprime il *principio di derivazione* dianzi accennato, i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 28.2.2005, n. 38.

Orbene, secondo tali criteri (istruzioni impartite dalla circolare n. 262 del 22.12.2005, aggiornata al 15.12.2015; n. 46586 del 15.1.2013), le CIV vanno iscritte alla voce 190 (altri oneri/proventi di gestione), la quale, secondo il citato art. 6, comma 6, d.lgs. 446/1997, non concorre a formare la base imponibile I.R.A.P. (Commissione tributaria provinciale Cagliari, n. 404/2021. Corte di Giustizia tributaria di primo grado Cagliari, n. 362/2025).

Va ricordato che il principio di tassatività è stato espressamente riconosciuto dal legislatore soltanto con l'art. 2, comma 4-*bis*, l. 27.7.2000, n. 212, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 30.12.2023, n. 219. Peraltro, trattasi di principio sul quale la dottrina ha sempre convenuto, alla luce dell'art. 23 Cost.

La norma sopra richiamata, per la precisione, sancisce il divieto di estensione delle *norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto di imposta* al di là dei casi e dei tempi in esse considerati.

È bene ricordare che il presupposto di imposta e la base imponibile sono istituti da non confondere.

Il presupposto di imposta è il fatto giuridico che fa sorgere l'obbligazione tributaria (es. il possesso di un bene; la percezione di un reddito; la cessione di un bene; la stipulazione di un contratto etc.).

La base imponibile è il valore economico di tale fatto cui la legge riconduce il sorgere dell'obbligazione tributaria in una data misura (es. valore di mercato del bene posseduto; ammontare netto dei redditi; corrispettivo della cessione; valore del contratto etc.).

Pertanto, i due concetti sono difficilmente scindibili, posto che la determinazione della base imponibile non può che essere coerente con presupposto di imposta e ciò costituisce un vincolo anche per la discrezionalità del legislatore in materia (Corte cost. 111/1997).

Pertanto, *la disciplina del presupposto di imposta* cui si riferisce l'art. 2, comma 4-bis, l. 212/2000, citato, non può essere riferita soltanto alla mera previsione del fatto generatore dell'obbligazione tributaria, ma coinvolge necessariamente i parametri che il legislatore prevede per la quantificazione di tale obbligazione.

2) L'impossibilità di forzare il tenore letterale dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997, il quale, stabilendo il *principio di correlazione*, lo ha esplicitamente assoggettato ad un criterio di intertemporalità, includendovi soltanto i componenti negativi e positivi relativi a periodi di imposta precedenti o successivi a quello in esame; con ovvia esclusione dei proventi appartenenti al medesimo periodo di imposta o infrannuali (Commissione tributaria provinciale Cagliari, n. 404/2021. Corte di Giustizia tributaria di primo grado Cagliari, n. 362/2025. Corte di Giustizia tributaria di primo grado Genova, nn. 1232/2022; 784/2023. Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria, n. 195/2025).

Le due suddette tesi rappresentano le possibili interpretazioni degli artt. 6, commi 1 e 6, e 5, comma 4, d. lgs. 15.12.1997, n. 446.

In estrema sintesi può affermarsi che la tesi favorevole alla **esclusione** della CIV dalla base imponibile I.R.A.P. è sostenuta dal tenore letterale delle norme; mentre la tesi favorevole alla **inclusione** della CIV nella base imponibile I.R.A.P. è ancorata a ragioni sistematiche o di coerenza del sistema.

Evidenti sono le **difficoltà interpretative** poste dalla questione, dovute anche ad un'imperfetta e lacunosa disciplina positiva sul punto.

La questione dell'assoggettamento della CIV all'I.R.A.P. è **suscettibile di porsi in numerosi giudizi**, stante la frequenza dei casi di superamento del fido autorizzato da parte dei debitori degli intermediari finanziari. Il che viene confermato dall'abbondanza di precedenti di merito sul punto.

La questione **non è stata ancora affrontata** dalla Corte di cassazione.

La questione sopra detta è **rilevante ai fini del giudizio**, una volta superata la questione preliminare sopra riportata come motivo 4) di appello (peraltro, nei soli appelli appelli r.g.a. 220/224 e r.g.a. 221/2024).

La questione è di **particolare importanza**, come si evince anche dai valori in gioco negli appelli in discussione ed anche nei precedenti di merito sopra citati.

L'opportunità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è stata **sottoposta al contraddittorio delle parti**, le quali si sono espresse sul punto, con memorie depositate il 30.10.2025 (l'AGENZIA delle ENTRATE), il 5.11.2025 (la contribuente appellante) ed ancora all'udienza del 17.11.2025.

P.Q.M.

questa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado propone alla Corte di cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

se nella base imponibile I.R.A.P. per gli intermediari finanziari, di cui all'art. 6, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, sia da ricomprendersi la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), prevista dall'art. 117-bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (t.u.l.b.) - introdotto, dall'art. 6-bis, d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214 - e dalle disposizione applicative di cui all'ultimo comma del citato art. 117-bis.

Dispone la **sospensione** del presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione di diritto proposta.

Manda la Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e la trasmissione alla Corte di cassazione del fascicolo degli appelli riuniti e della presente ordinanza.